



**Comune di San Cesario sul Panaro**  
**(PROVINCIA DI MODENA)**

**3° Settore LLPP Tecnico Manutentivo**

**3° Settore - Servizio LLPP Tecnico Manutentivo**

Inserimento N. 11 del 05/03/2022

**Ordinanza n. 10 del 07/03/2022**

**OGGETTO: ATTUAZIONE DI MISURE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AREA DI SAN GAETANO, INTERNA ALLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME PANARO.**

**IL RESPONSABILE**

Premesso:

- che nella primavera del 2013 a seguito dei lavori per la “*Realizzazione di un parco fluviale nella cassa di espansione del fiume Panaro - area di laghi di Sant’Anna. 1° stralcio funzionale*” conclusisi nel dicembre 2012, è stata ufficialmente aperta al pubblico l’area naturalistica di proprietà comunale denominata Area 1 di San Gaetano, interna al Sito d’Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale IT4040011 “*Cassa di espansione del fiume Panaro*” (comunemente noto come “*Laghi di Sant’Anna*”);
- che per disciplinarne al meglio la fruizione nel rispetto della tutela della fauna e della flora, d’intesa con il “*Servizio parchi, biodiversità e mobilità sostenibile*” della Provincia di Modena, si è ritenuto opportuno adottare uno specifico provvedimento amministrativo;
- Viste le proprie ordinanze n. 42 del 26.7.2013, n. 4 del 24.2.2015 aventi oggetto “*Attuazione di misure per la salvaguardia dell’area di San Gaetano, interna alla cassa di espansione del fiume Panaro*”;
- Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto il regolamento delle procedure Sanzionatorie amministrative per la violazione dei regolamenti e delle Ordinanze approvato con delibera di C.C. n. 13 del 28 febbraio 2005;
- Viste le disposizioni legislative vigenti in materia ambientale ed in particolare le Misure Generali di Conservazione dei Siti Natura 2000 e le Misure Specifiche di Conservazione del SIC-ZPS IT40400111 “*Cassa di espansione del fiume Panaro*”, entrambe approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 22 gennaio 2018;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 dell’8.4.2021 avente come oggetto “*Attuazione di misure per la salvaguardia dell’area dei laghi di S. Anna, interna alla cassa d’espansione del fiume Panaro. Linee di indirizzo*”;
- Vista la propria ordinanza n. 23 del 12.4.2021 “*Attuazione di misure per la salvaguardia dei laghi di S. Anna, interna alla cassa di espansione del fiume Panaro*”, attualmente in vigore;
- Ritenuto di doverla sostituire con un nuovo proprio atto ordinatorio, che sia ancora più efficace per un corretto utilizzo dell’area,

**ORDINA**

l'applicazione delle seguenti misure di salvaguardia nel "SIC-ZPS IT4040011 Cassa di espansione del fiume Panaro" (comunemente noto come "Laghi di Sant'Anna") - area di San Gaetano del Comune di San Cesario sul Panaro:

### **Disciplina degli accessi e dei parcheggi**

1. L'accesso all'area è consentito tutto l'anno, a pedoni, ad animali domestici tenuti al guinzaglio, a ciclisti (anche con bicicletta a pedalata servoassistita) e cavalieri. L'accesso è vietato nel caso di condizioni climatiche avverse, che possano creare pericolo per i fruitori del parco, ovvero in caso di esondazioni del fiume Panaro.
2. L'accesso ai parcheggi è consentito a motocicli e autovetture.
3. E' vietato l'ingresso ad autocarri di peso complessivo superiore a tonnellate 3,5 ed ai veicoli con rimorchio ad eccezione di quelli autorizzati dal competente Settore III "LL.PP. - Tecnico Manutentivo".
4. Sono esclusi dal rispetto delle limitazione di cui al punto precedente, per l'esclusivo svolgimento dei compiti istituzionali che gli sono propri: Polizia dello Stato e Locale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, 118 Pronto soccorso, Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, Agenzia Interregionale per il fiume Po, Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente, Servizio Veterinario, Guardie giurate ittico-venatorie, zoofile e ambientali, Nucleo Tutela Ittica di Modena, Provincia, Comuni di San Cesario e Modena, Hera spa, Ditte incaricate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale per l'espletamento di sopralluoghi o l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
5. Nei parcheggi è vietato l'uso dei piedi stabilizzatori per gli autocaravan, l'apertura di verande, tavolini e sedie, ombrelloni, tende da campeggio, stazionare con il veicolo mantenendo il motore o eventuali gruppi elettrogeni accesi.
6. E' vietato lasciare parcheggiate le autovetture, in caso di chiusura dell'intera area per condizioni meteorologicamente avverse
7. I parcheggi non sono custoditi ed il Comune non risponde di eventuali danneggiamenti e furti dei veicoli o di oggetti in essi contenuti.

### **Fruizione dell'area**

8. I velocipedi biciclette, tricicli, tandem, riscio, biciclette a pedalata servoassistita, monopattini, ecc., devono circolare ad una velocità tale da non costituire un pericolo per i pedoni o la fauna e senza danneggiare i percorsi e le aree prative.
9. E' vietato lasciare liberi i cani, che devono essere invece condotti al guinzaglio.
10. I cavalli vanno condotti al passo, transitando in fila indiana, preservando l'incolumità dei pedoni e dei ciclisti e senza calpestare le aree prative. E' vietato trottare o galoppare.
11. In tutta l'area, è vietato il pascolo e l'allevamento brado.
12. In tutti i percorsi esterni ai due parcheggi, e nelle aree verdi, è severamente vietata la circolazione e la sosta con veicoli a motore.
13. E' vietata la circolazione sui percorsi ciclopedonali, di mezzi cingolati o non dotati di pneumatici. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di valutare e concedere per motivi contingenti ed eccezionali, l'autorizzazione per tali mezzi, con specifiche prescrizioni nelle modalità d'uso degli stessi.
14. Il Comune non si assume responsabilità né rifonde eventuali danni che si verificassero a persone, animali o cose durante la permanenza nell'area, indipendentemente dall'attività svolta.
15. E' vietato il campeggio, compresa l'installazione di gazebo e similari.
16. E' vietata la balneazione.
17. E' vietato gettare oggetti, lavarsi e lavare qualsiasi cosa od animale nei bacini.
18. E' vietata all'interno dell'area, l'introduzione e l'uso di natanti di qualsiasi genere, a vela, a remi, o a motore, compreso i giocattoli e l'uso di oggetti volanti radiocomandati e/o droni.

19. Sono vietati altresì gli apparecchi radiocomandati e ciambelle galleggianti di qualsiasi tipo normalmente denominati “*Belly boat*” sia per la pesca in movimento che per altri scopi.
20. Sono vietate le gare ed i combattimenti fra animali.
21. E’ vietato lo spostamento degli arredi, degli impianti e di qualsiasi altro manufatto di proprietà comunale presente nell’area. L’eventuale danneggiamento verrà perseguito a norma di legge (635 C.P.).
22. Sono vietati i giochi di guerra simulata (softair).
23. Sono vietati i concerti e la musica amplificata ad alto volume, gli schiamazzi ed i rumori molesti.
24. E’ vietato l’abbandono dei rifiuti al di fuori degli appositi contenitori. In caso di riempimento degli stessi, i rifiuti dovranno essere conferiti nei bidoni o cassonetti posti all’esterno dell’area.
25. E’ vietata la collocazione di stendardi, striscioni o insegne, l’affissione di manifesti o cartelli, l’applicazione sui veicoli in sosta di volantini pubblicitari, il lancio dei medesimi, l’effettuazione di propaganda sonora e la pubblicità in genere. L’Amministrazione comunale, per le proprie necessità o in caso di eventi e manifestazioni organizzate/patrociate dal Comune, può affiggere manifesti informativi utilizzando le apposite bacheche.
26. E’ vietato accendere fuochi in tutta l’area naturalistica di proprietà Comunale.
27. E’ vietato l’utilizzo di griglie e fornelli, in qualunque modo alimentati.
28. E’ severamente vietato danneggiare il canneto e tutta la vegetazione in genere (alberi, arbusti, prati).

#### **Attività di pesca**

29. La pesca è consentita solo ai possessori di licenza e permesso, salvo i soggetti esentati per legge, nel rispetto delle norme vigenti, del calendario ittico provinciale e dei patti convenzionali eventualmente stipulati con le associazioni legalmente riconosciute per tale attività.
30. Indipendentemente dal tipo di pesca, è concesso pescare esclusivamente nelle postazioni (lettere da A a O) individuate come da mappa allegata.  
In qualunque punto a bordo lago, non compreso fra quelli mappati, ed in particolare nel tratto ovest di bordo lago, fra i pali con segnali direzionali n. 2 e n. 4, l’attività di pesca è vietata.
31. In ogni postazione può essere montata non più di una tenda, di dimensioni contenute (massimo 2 posti), che deve essere costantemente presidiata da almeno un pescatore.
32. In ogni postazione possono pescare non più di 2 persone, con un numero massimo di 3 canne, come da normativa speciale vigente.
33. Nel periodo 15 maggio - 30 giugno, l’esercizio del Carp-fishing in orario notturno è vietato.
34. Dopo il tramonto può essere svolta solo pesca senza uccisione “*No-kill*” e con rilascio nel lago del pescato ad eccezione delle specie alloctone che non vanno reimmesse.
35. Non possono essere svolte gare di pesca.

### **DETERMINA**

Le seguenti sanzioni amministrative da definirsi in via breve ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi Comunali e Provinciali:

- Chiunque viola uno dei divieti di cui ai punti sopra riportati, è soggetto a una sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma di 50,00 euro (sanzione minima 25,00 euro, massima 150,00 euro).
- La violazione ai divieti di cui sopra comporta la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e la cessazione dell’attività illecita. Fatta salva l’applicazione dell’art. 650 del C.P.,

il mancato rispetto di quanto stabilito nella sanzione accessoria, comporta l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.

- Per la violazione del punto 26 della presente ordinanza si applica quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di San Cesario sul Panaro approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 16.4.2004 (sanzione minima 77,00 euro, sanzione massima 462,00 euro).
- Essendo l'area formalmente qualificata come Sito d'Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale, chiunque commetta la violazione di cui al punto 28 è soggetto ad una sanzione amministrativa di 100,00 euro (sanzione minima 50,00 euro, massima 300,00 euro).
- Tutte le sanzioni amministrative devono essere pagate entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione.
- I trasgressori, nel termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in via breve, possono proporre ricorso al Sindaco del Comune di San Cesario sul Panaro.
- Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso, e non sia avvenuto il pagamento in via breve, si procederà i sensi dell'art. 18 e seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689. Il Settore III "*LL.PP. - Tecnico manutentivo*" è incaricato della posa in opera della segnaletica necessaria a rendere manifeste le sopraindicate misure di salvaguardia nell'area di San Gaetano del Comune di San Cesario sul Panaro, interna al SIC-ZPS IT4040011 Cassa di espansione del fiume Panaro (comunemente noto come "*Laghi di Sant'Anna*").
- Gli operatori della Polizia Locale e le altre Forze di Polizia di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, e tutti gli addetti individuati al punto 4, per quanto di propria competenza, sono incaricati di vigilare sull'esatta osservanza dell'esecuzione della presente ordinanza.
- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale; in alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Allegati: mappa delle postazioni di pesca.

San Cesario sul Panaro, 07/03/2022

Il Responsabile  
Eugenio Abate

---